

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1179-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1965*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 luglio 1966 (V. Stampato n. 2702)*

d'iniziativa del senatore PACE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 luglio 1966*

**Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Abrogazione dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari

Articolo unico.

L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Articolo unico.

L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi.

Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso ».